



DETERMINAZIONE
N° 6 DEL 14/01/2021

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Oggetto:	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALTONE PER ANNI DUE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIALE AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2, LETT. B, PREVIO AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLARGATA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI - APPROVAZIONE AVVISO, DISCIPLINARE, SCHEMA DI CONVENZIONE, DOCUMENTO TECNICO E REGISTRO MANUTENZIONI
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 10 del 21/06/2019 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 60 del D.P.R. 616/1977 il quale sancisce, fra l'altro, che sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione, le funzioni in materia di promozione di attività ricreative, culturali e sportive;

VISTO l'articolo 15, "Valorizzazione delle associazioni" dello Statuto di questo Comune che cita: "1. *Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori ...omissis... della cultura, ...omissis...*;

2. *Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti sopra citati e li valorizza ...omissis...*"

3. *In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.*";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 29/12/2020 con la quale si approvano il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2021/2023, che cita:

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO - Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06

Nel triennio si porrà particolare attenzione alla valorizzazione del Turismo sportivo: attenzione particolare verso l'associazionismo e le infrastrutture, inclusa la stazione invernale, attraverso una capillare promozione delle realtà sportive ed il mantenimento e la riqualificazione del grande numero di impianti sportivi esistenti.

... omissis...

Sport e tempo libero

La gestione degli impianti sportivi continuerà sulla base delle convenzioni in essere ed anche sulla base dei principi di cui alla Legge della Regione Toscana 27 Febbraio 2015 n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi."

Gli impianti sportivi di proprietà comunale dovranno essere valorizzati anche al fine di promuovere il turismo sportivo, ricercando, in attuazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale, anche accordi di collaborazione con le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

La collaborazione con le associazioni del territorio dovrà ricercare la promozione e la realizzazione di attività ed eventi coerenti con le politiche in ambito sportivo e turistico-sportivo, nonché suscitare e rafforzare il senso di appartenenza e di partecipazione della nostra comunità alle tradizioni sportive che caratterizzano il territorio, anche tramite la concessione di contributi economici a sostegno delle spese sostenute per iniziative rientranti nei compiti del Comune, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla l'articolo 118 della Costituzione.

... omissis...

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di contabilità;

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione non gestire direttamente l'impianto sportivo denominato "Altone", ma affidarlo ad un soggetto terzo;

VISTA la Legge Regionale 27 Febbraio 2015 n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.", che cita:

"Art. 14 - Soggetti affidatari

- 1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.*
- 2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.*

Art. 15 - Regolamento attuativo locale

1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;*
- b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;*
- c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;*
- d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'articolo 14, comma 1;*
- e) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;*

f) *selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;*

g) *scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;*

h) *valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;*

i) *garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;*

l) *scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;*

m) *garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.”;*

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di alienazione, di concessione del patrimonio immobiliare del comune compresa la gestione” approvato con Deliberazione Consiliare n. 38 del 27/06/2008, con il quale si ribadiva nell'art. 12 che il Comune si avvale di terzi per la gestione di impianti sportivi sia per mancanza di personale dipendente, sia per garantire la massima razionalizzazione della spesa;

PRESO ATTO della nota del Responsabile del Settore Tecnico Geom. Antonio Petrucci, allegata al presente atto, nel quale vi è indicato che: l'impianto può essere utilizzato parzialmente, in quanto ciò è compatibile con la situazione di fatto, limitatamente ai locali spogliatoio attuali ed ai n. 2 campi di calcio per attività di allenamento e/o preparazione, con l'esclusione dell'attività agonistica e dell'accesso del pubblico. Per quanto attiene agli aspetti tecnici legati al rapporto tra il gestore ed il comune, ed alle relative competenze, sono confermati quelli già presenti nella attuale convenzione in scadenza;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 121 del 25/09/2020 con la quale si delibera:

- di dare indirizzo, sulla base di quanto premesso, al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario, di attivare la procedura selettiva per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato Altone;
- di stabilire che:
 - che alla procedura potranno partecipare:
 - Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - Discipline sportive associate al CONI;
 - Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI.

I soggetti sopraelencati potranno presentarsi anche in forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti.

- che, in relazione ai requisiti dei soggetti interessati, si potrà richiedere il possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, anche il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- Statuto/atto costitutivo della società/associazione/federazione sportiva/enti di promozione sportiva da cui risulti una corrispondenza tra le finalità degli stessi e quelle del servizio oggetto della presente concessione;
- Certificato di iscrizione al registro del CONI;

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett b, D.Lgs 50/2016)

- avere un fatturato minimo annuo, conseguito in uno degli ultimi tre esercizi precedenti a quello di pubblicazione del presente avviso, non inferiore a € 32.000,00 (DGUE parte IV, lettera B, punto 1a). L'importo indicato, è richiesto ai fini di consentire la selezione di un operatore affidabile e con adeguata esperienza nel settore oggetto di gara.

Requisiti di capacità tecniche e professionali

- garantire il possesso di adeguate risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per assicurare un adeguato standard di qualità nella gestione dell'impianto oggetto della presente concessione.
- l'importo annuale relativo al canone minimo che questo Ente intende percepire a titolo di quota di compartecipazione per l'uso dell'impianto sportivo è pari ad € 500,00;
 - l'importo annuale relativo al contributo economico che l'Amministrazione Comunale intende concedere a sostegno della gestione è € 15.000,00 annui, per la cui liquidazione dovrà essere prodotta specifica rendicontazione di spesa e di gestione;
 - la durata della Concessione dovrà essere di anni 2;
- di prendere atto della nota del Responsabile del Settore Tecnico Geom. Antonio Petrucci, allegata al presente atto, nel quale vi è indicato che: l'impianto può essere utilizzato parzialmente, in quanto ciò è compatibile con la situazione di fatto, limitatamente ai locali spogliatoio attuali ed ai n. 2 campi di calcio per attività di allenamento e/o preparazione, con l'esclusione dell'attività agonistica e dell'accesso del pubblico. Per quanto attiene agli aspetti tecnici legati al rapporto tra il gestore ed il comune, ed alle relative competenze, sono confermati quelli già presenti nella attuale convenzione in scadenza;
 - di dare indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre un registro delle manutenzioni ordinarie che il concessionario dovrà impegnarsi a rispettare, nonché a far vidimare annualmente dall'Ufficio Tecnico ai fini della liquidazione del contributo di gestione;
 - di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2020/2022;
 - di riservare all'Amministrazione Comunale la possibilità di risolvere il presente affidamento anticipatamente ed unilateralmente con un preavviso di 30 giorni, in relazione ad eventuali future esigenze connesse a lavori di sistemazione e riqualificazione dell'impianto o riorganizzazione dei servizi;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 226 del 24/11/2020 con la quale si è dato seguito alla Deliberazione di cui sopra e pertanto si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione di Interesse sul sito web del Comune di Abbadia San Salvatore e conseguentemente alla pubblicazione della procedura negoziale ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett. B sul portale START della Regione Toscana in data 21/12/2020 con numero di procedura 25399/2020;

CONSIDERATO che la procedura di cui sopra, scaduta in data 04/01/2021 alle ore 12.00, risulta essere andata deserta;

RITENUTO quindi di dover dare avvio ad una nuova procedura negoziale ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett. b, previo avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, per la concessione in gestione degli impianti sportivi denominati "Altone" per anni due, con la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, aperta a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge Regionale 27 Febbraio 2015 n. 21 sopra citata;

RITENUTO che alla nuova procedura potranno partecipare pertanto, oltre ai soggetti elencati sopra anche soggetti diversi purché in possesso dei seguenti requisiti:

1 Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico concorrente, a pena di esclusione dalla gara:

a) deve essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero per le imprese straniere avere un'iscrizione valida equivalente nei settori di attività attinente al servizio in concessione;

b) se cooperativa inoltre, deve essere iscritto, ai sensi del Decreto Ministeriale 23/06/2004, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive;

c) se cooperativa sociale con sede legale nella Regione Toscana, inoltre deve essere iscritto, all'Albo Regionale della Regione Toscana, ai sensi della legge n. 381/1991, articolo 9, e della legge regionale n. 87/1997, art. 3 e seguenti;

d) se cooperativa sociale con sede legale in altra Regione, inoltre deve essere iscritto, all'Albo regionale istituito in applicazione della legge n. 381/1991 e della conseguente normativa regionale di riferimento;

e) se organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui al D.Lgs n. 460/1997, deve possedere un proprio statuto o un atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, che preveda lo svolgimento di attività nel settore oggetto dell'appalto;

f) se associazione operante senza scopo di lucro nel settore oggetto dell'appalto, deve essere iscritto come ente di promozione sociale nel registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000;

g) se fondazione, ente, associazione, altra cooperativa teatrale, deve possedere personalità giuridica che abbia, tra le proprie finalità istituzionali, le seguenti attività: promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, gestione diretta di teatri e cinema e valorizzazione del relativo patrimonio culturale o equipollenti.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa o comunque in forma plurisoggettiva i requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici

2 Requisiti di ordine generale

Sono **esclusi** dalla procedura i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

I requisiti di ordine generale di cui al presente paragrafo non possono essere cumulati. Pertanto, se gli operatori economici decidano di partecipare in associazione temporanea o in consorzio, tutti i singoli componenti devono dimostrarne il possesso.

3 Requisiti di ordine speciale

3.1 capacità economica e finanziaria:

- Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari ad almeno € 32.000,00 I.V.A. esclusa per ogni esercizio. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico concorrente.

3.2 Capacità tecnica e professionale:

- aver gestito con esito positivo attività analoghe a quelle oggetto per almeno 24 mesi negli ultimi cinque anni, anche in modo non continuativo a favore di enti pubblici o privati.

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine perseguito tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa e, a tal fine, dato atto che:

1. il fine di pubblico interesse che con il presente atto si intende perseguire è la gestione ai fini della fruizione da parte dei cittadini dell'Impianto sportivo "Altone";
2. l'oggetto del contratto è l'"Affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato Altone per anni due";
3. il valore economico del contratto ammonta ad € 30.000,00 complessivi per i due anni oggetto della concessione oltre ai ricavi derivanti dalle tariffe di utilizzo dell'impianto pagate dagli utenti, il cui valore annuale non è a priori determinabile in quanto è variabile in base all'effettivo utilizzo dell'impianto. L'importo del contributo annuale massimo, posto a base di gara, che l'Amministrazione intende concedere, a sostegno della gestione in concessione dell'impianto sportivo, ammonta ad € 15.000,00 Euro;
4. il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma telematica START della Regione Toscana;
5. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa;
6. Le clausole essenziali sono espone nella convenzione;
7. Le modalità di scelta del contraente è procedura negoziale ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett. b, previo avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 che detta la disciplina applicabile ai Comuni non capoluogo di Provincia per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori in maniera diretta e autonoma, ovvero mediante ricorso ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, nonché le rispettive soglie di riferimento;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (START);

DATO ATTO che la concessione oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip SpA ai sensi della normativa vigente e che non risultano attive convenzioni quadro presso centrali di committenza previste per legge in relazione ai beni e servizi necessari per perseguire le finalità indicate nella presente determinazione;

DATO ATTO che, in relazione alla tipologia e l'importo della concessione da affidare, i requisiti richiesti sono quelli sopra elencati, approvati con Deliberazione di G.C. n° 121 del 25/09/2020;

RILEVATO che la presente procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato D. Lgs. 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della gara è stato desunto sulla base di prezzi rilevati dall'indagine di mercato o dall'analisi dei prezzi inseriti in tariffari o prezzari ufficiali;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura provvederà a garantire la soddisfazione di bisogni degli utenti interni o esterni all'amministrazione;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della concessione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano delle performance, sia nei termini previsti per un'efficace espletamento del futuro servizio che verrà erogato all'interno dei locali oggetto della concessione di cui trattasi;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato consentendo agli operatori economici interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, nonché mediante la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse.

DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura è **Z8B302D73B**;

VISTI gli allegati:

- A) Avviso Manifestazione d'interesse;
- A1) Istanza di manifestazione d'interesse;
- B) Lettera di invito/disciplinare,
- C) Schema di Convenzione
- D) Documento Tecnico Elenco Manutenzioni e Registro delle Manutenzioni
- E) Modello Offerta Tecnico Qualitativa
- F) DGUE

e ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTO l'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6 del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, l'impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i limiti di concorso degli Enti Locali al saldo di finanza pubblica;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Giulio Fallani;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del procedimento e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell'istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- Di dichiarare deserta la procedura di gara per l'affidamento in concessione biennale della gestione dell'impianto sportivo Altone pubblicata sul portale telematico START della Regione Toscana con numero di procedura 25399/2020;
- Di attivare una nuova procedura negoziale ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett. b, previo avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, per la concessione in gestione degli impianti sportivi denominati "Altone" per anni due, con la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 aperta a tutti i soggetti di cui in premessa;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 192 D.lgs. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso, sono enucleate nella premessa su estesa che qui si approva, per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'importo del contributo annuale massimo, posto a base di gara, che l'Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione in concessione dell'impianto sportivo ammonta ad € 15.000,00= per un totale complessivo di € 30.000,00;

- di dare atto che l'importo annuale relativo al canone minimo che questo Ente intende percepire per l'uso dell'impianto sportivo è pari ad € 500,00 annuali;
- di dare atto che la scelta del contraente a cui affidare la concessione in oggetto verrà eseguita mediante pubblicazione di un avviso esplorativo pubblico di manifestazione d'interesse sul sito istituzionale del Comune di Abbadia San Salvatore e successivamente con invio della Lettera/Disciplinare di gara ai soggetti che hanno manifestato interesse alla procedura di cui trattasi attraverso il Sistema Telematico START;
- di approvare gli allegati:
 - A) Avviso Manifestazione d'interesse;
 - A1) Istanza di manifestazione d'interesse;
 - B) Lettera di invito/disciplinare,
 - C) Schema di Convenzione
 - D) Documento Tecnico Elenco Manutenzioni e Registro delle Manutenzioni
 - E) Modello Offerta Tecnico Qualitativa
 - F) DGUE
- di dare atto che la suddetta spesa complessiva a carico dell'Ente pari ad € 30.000,00 trova copertura come da riferimenti contabili in calce al presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati, e con le regole di finanza pubblica;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana con le modalità indicate nell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.
- di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario e che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 7° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Riferimenti Contabili

E/U	Anno	N° Imp.	Capitolo	Piano Fin./Siope	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo
U	2021	784	06011.04.1794007	U.1.04.04.01.001		Z3B2F5A877		15.000,00
U	2022	785	06011.04.1794007	U.1.04.04.01.001		Z3B2F5A877		15.000,00

Il Responsabile del Settore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.